



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA

ORDINANZA NR 06/04

Il Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

VISTO: il foglio nr. 243/Tec. in data 09/01/2003 di questo Ufficio;

VISTA: l'Ordinanza nr. 21/86 del 25/06/1986 emessa da questo Ufficio;

VISTA: l'Ordinanza nr. 06/90 del 09/02/1990 emessa da questo Ufficio;

VISTA: l'Ordinanza nr. 18/99 del 18/10/1999 emessa da questo Ufficio;

RITENUTO: di dover meglio specificare il servizio di assistenza prestato alle navi che approdano al porto di Gela sia da parte dei mezzi di sfuggita sia dei rimorchiatori:

VISTO: l'incontro in data 17/03/2004 con il personale della Raffineria di Gela.

ORDINA
ARTICOLO 1

Assistenza in diga, Pontiletto quota 1300 e Campo boe da parte dei mezzi di sfuggita ha inizio entro il termine di 1 (uno) ora dal momento del fine ormeggio e ha termine al momento dello stacco delle manichette.

ARTICOLO 2

Assistenza in diga da parte dei rimorchiatori ha inizio dal momento del fine ormeggio e ha termine al momento dello stacco delle manichette.

ARTICOLO 3

Si ribadisce quanto già espresso dall'Ordinanza 21/86 che in ogni caso (salvo motivi eccezionali) non dovranno rimanere all'ormeggio navi non operative.

ARTICOLO 4

L'Ordinanza nr. 06/90 del 09/02/1990 emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Gela è abrogata.

ARTICOLO 5

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno comunque ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e/o persone in dipendenza delle trasgressioni stesse.

ARTICOLO 6

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Gela, 30 Marzo 2004

f.to IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco IACONO